

Publicato il 23/02/2024

N. 00784/2024 REG.PROV.CAU.
N. 01012/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1012 del 2024, proposto da

Associazione Amaranth, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Maccarrone, Luca Bovolin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Maccarrone in 37122, via C. Scalzi n. 20;

contro

Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e Agea Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Federdoc, Vigneto Italia, La Marca **Vini** e Spumanti, Nosio S.p.A., Santa Margherita Kettmeir e Cantine Torresella S.p.A., Gruppo Italiano **Vini** - G.I.V., Fantini Group **Vini**, Casa Vinicola Zonin S.p.A., Associazione Be Wines, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- (i) del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 29 dicembre 2023 n°707239;
 - (ii) della nota del Direttore generale del MASAF del 21 dicembre 2023 prot. n°0701263;
 - (iii) del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 3 novembre 2023 n°610880, unitamente, per quanto di utilità, ai Decreti del 7 e del 9 novembre 2023 rispettivamente nn. 617268 e 621340;
 - (iv) del verbale della seduta del Comitato di valutazione del 23 ottobre 2023 n. 12;
 - (v) del verbale della seduta del Comitato di valutazione del 6 ottobre 2023 n. 7;
 - (vi) del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 19 settembre 2023 n°496180;
 - (vii) del Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 21 luglio 2023 n°385535, con il quale è stato approvato l'avviso per la presentazione dei progetti “Campagna 2023/2024” relativi alla misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'OCM Vino”, nonché dell'Allegato 11 del medesimo Decreto direttoriale,
 - (viii) del Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste del 26 giugno 2023 n°331843;
- di ogni altro atto antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Sebastiano Zafarana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

RITENUTO

- che le censure esposte nel ricorso necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, per cui l'istanza cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione della relativa udienza ai sensi dell'art.55, comma 10, cod.proc.amm.;

- di dovere, pertanto, fissare l'udienza pubblica dell'8 maggio 2024 per l'ulteriore prosecuzione del giudizio;

- che appare opportuno differire all'esito del giudizio il regime delle spese della presente fase;

RITENUTO, altresì – come richiesto da parte ricorrente - di autorizzare fin d'ora l'integrazione del contraddittorio e che, in relazione al contenuto numero dei possibili controinteressati:

- la parte ricorrente viene autorizzata e procedere all'integrazione del contraddittorio nelle forme ordinarie entro la data del 5 marzo 2024;

- l'Amministrazione, a richiesta di parte, è tenuta a comunicare tempestivamente alla parte ricorrente gli estremi identificativi dei soggetti ammessi in graduatoria, necessari per potere eseguire la notificazione nei loro confronti;

- la prova dell'avvenuta notificazione, dovrà essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta):

- a) accoglie l'istanza cautelare nei sensi di cui in motivazione;
- b) fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica dell'8 maggio 2024;
- c) dispone l'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e termini in motivazione riportati;
- d) compensa tra le parti le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Spagnoletti, Presidente

Sebastiano Zafarana, Consigliere, Estensore

Rosaria Palma, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Sebastiano Zafarana

IL PRESIDENTE
Leonardo Spagnoletti

IL SEGRETARIO